

REGOLAMENTO STATUTARIO

(approvato dall'Assemblea dei Soci del Celivo il 30 giugno 2014)

Articolo 1 Sede

La sede legale e le sedi operative del CELIVO sono determinate dal Consiglio Direttivo, che delibera in materia a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 2 Criteri e procedure per il riconoscimento e l'ammissione dei soci

Sono considerate organizzazioni di rilevanza provinciale le organizzazioni di volontariato (comitati, coordinamenti, federazioni, singoli enti) che:

- a) hanno sede e operano nella provincia di Genova attraverso strutture stabili ed organizzate;
- b) sono in possesso di autonomia giuridica e amministrativa e presentano i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per le organizzazioni di volontariato (L. 266/91 e s.m.i. e L. R. 42/12 e s.m.i.);
- c) sono formalmente costituite da almeno due anni e possono dimostrare lo svolgimento di una significativa attività pregressa in tale periodo;
- d) svolgono un'attività di rilievo per quantità e qualità di servizi resi sul territorio di competenza del CELIVO, attraverso un numero significativo di soci e di volontari effettivamente e fattivamente operanti.

Di norma, sono considerate di rilevanza provinciale le organizzazioni di volontariato di secondo livello presenti sul territorio con proprie articolazioni territoriali autonome. Possono tuttavia essere riconosciute quali organizzazioni di rilevanza provinciale anche le singole organizzazioni che possiedano i requisiti descritti ai commi a), b), c), d) del presente articolo la cui azione abbia un impatto di grande interesse provinciale.

Può essere rifiutata l'ammissione al CELIVO a quelle federazioni o a quei coordinamenti che raggiungono i requisiti richiesti grazie alla presenza al loro interno di organizzazioni che singolarmente sono già socie del CELIVO.

Le domande di ammissione, così come le dimissioni dei soci, vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di ammissione, redatte secondo il modulo predisposto, devono essere corredate da atto costitutivo, statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, bilancio, descrizione delle attività svolte e programmate, numero dei soci, dei volontari e dei destinatari, informazioni sulla struttura organizzativa, le sue articolazioni e le fonti di finanziamento, eventuale decreto di iscrizione al registro regionale volontariato.

Oltre all'indicazione del rappresentante legale, è richiesta la comunicazione delle eventuali iscrizioni agli albi ed ai registri pubblici, nonché della partecipazione a coordinamenti e federazioni permanenti.

Il Consiglio Direttivo, può chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata dopodiché, nel limite di novanta giorni, è tenuto a pervenire ad una decisione di merito alla domanda e, in caso di accettazione della stessa, a sottoporla alla ratifica della prima Assemblea utile.

L'Assemblea può ratificare la decisione del Consiglio Direttivo, non ratificarla, rinviare la votazione alla seduta successiva richiedendo un supplemento di analisi al Collegio dei Garanti.

Ratificata dall'Assemblea l'accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo è tenuto ad iscrivere l'organizzazione interessata nel Libro-soci, alla prima seduta utile.

La richiesta rifiutata può essere ripresentata dopo che sia trascorso un tempo minimo di due anni dalla data della decisione dell'Assemblea.

I soci hanno diritto ad un rappresentante in Assemblea. Nel caso di organizzazioni di volontariato di secondo livello, che svolgano un'azione di impatto rilevante sul territorio, attraverso un numero significativo di articolazioni territoriali autonome e di soci e volontari, l'Assemblea può decidere di assegnare due rappresentanti in Assemblea.

Per favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato locali alla vita del CELIVO saranno ammessi tra i soci anche i Comitati Locali e le Reti Tematiche, di seguito definiti in dettaglio.

Saranno ammessi i Comitati Locali formati dalle organizzazioni di volontariato ex L.266/91 (e s.m.i.) in corrispondenza delle seguenti unità territoriali:

- a. il Comprensorio del Tigullio;
- b. Riviera a Ponente (Cogoleto e Arenzano);
- c. Alta Valle Scrivia (Busalla, Casella, etc);
- d. ogni Municipio del Comune di Genova;
- e. eventuali aree non comprese nelle precedenti potranno chiedere il riconoscimento di unità territoriale al Consiglio Direttivo del Celivo, che valuterà nel merito.

Saranno ammesse le Reti Tematiche formate dalle organizzazioni di volontariato ex L.266/91 (e s.m.i.), con sede nella provincia di Genova, e aggregate per settore di intervento, o tematica affrontata, o tipologia di destinatari.

La domanda di riconoscimento e ammissione a socio dei Comitati Locali e delle Reti Tematiche va presentata per iscritto e deve contenere:

- un regolamento formale ed eventuale statuto, sottoscritto dalle organizzazioni aderenti e coerente con lo Statuto ed il Regolamento del CELIVO. Da tali documenti devono evincersi la democraticità della struttura, il fine solidaristico e la gratuità di cariche e prestazioni;
- un verbale di elezione democratica del legale rappresentante;
- l'elenco completo delle organizzazioni aderenti corredato da breve descrizione delle attività svolte, numero dei soci, dei volontari e dei destinatari;
- gli obiettivi che il Comitato Locale o la Rete Tematica si propone e le modalità e le risorse con cui si intende perseguirli.

Il riconoscimento del Comitato Locale e della Rete Tematica è condizionato, oltre alla formulazione del giudizio di coerenza tra l'organizzazione e le finalità del Comitato e della Rete e quelle del CELIVO, alla verifica del grado di rappresentatività delle organizzazioni aderenti al Comitato e alla Rete rispetto al territorio di competenza.

Non possono aderire ai Comitati Locali e alle Reti Tematiche le organizzazioni di volontariato del territorio che sono già socie del Celivo direttamente o tramite i propri secondi livelli.

La domanda di ammissione dei Comitati Locali e delle Reti Tematiche segue i tempi e l'iter delle domande di ammissione a socio.

I Comitati locali e le Reti Tematiche, dopo l'ammissione a socio, hanno diritto ad un rappresentante in Assemblea, designato per iscritto a firma delle organizzazioni aderenti.

Articolo 3 Richiesta di riconoscimento dei Sostenitori

Le domande di riconoscimento dei sostenitori, così come le dimissioni, vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di riconoscimento devono essere corredate da atto costitutivo, statuto, composizione degli organi sociali, bilancio, descrizione delle attività svolte, numero dei soci, dei volontari e dei destinatari, informazioni sulla struttura organizzativa e le fonti di finanziamento, eventuali iscrizioni agli albi ed ai registri pubblici, nonché eventuale partecipazione a coordinamenti e federazioni permanenti.

Il Consiglio Direttivo, può chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata dopodiché, nel limite di novanta giorni, è tenuto a pervenire ad una decisione di merito alla domanda e, in caso di accettazione della stessa, a sottoporla alla ratifica della prima Assemblea utile.

L'Assemblea può ratificare la decisione del Consiglio Direttivo, non ratificarla, rinviare la votazione alla seduta successiva richiedendo un supplemento di analisi al Collegio dei Garanti.

Ratificata dall'Assemblea l'accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo è tenuto ad iscrivere l'organizzazione interessata nell'apposito elenco dei sostenitori, alla prima seduta utile.

La richiesta rifiutata può essere ripresentata dopo che sia trascorso un tempo minimo di due anni dalla data della decisione dell'Assemblea.

I soci decaduti automaticamente in seguito alla perdita dei requisiti richiesti all'art. 4 dello Statuto potranno essere riconosciuti quali sostenitori.

Articolo 4 Assemblea: partecipazione e rappresentanza.

Partecipano all'Assemblea, tramite il legale rappresentante o suo delegato, i soci iscritti al Libro-soci, secondo le rappresentanze indicate all'art. 2. In caso di delega, la stessa deve essere presentata per iscritto su carta intestata dell'organizzazione socia e firmata dal legale rappresentante.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

I soci, attraverso il rappresentante legale, possono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti permanenti in Assemblea. Eventuali sostituzioni, temporanee o permanenti, possono avvenire con analoga procedura.

Oltre al Direttore, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Garanti;
- coloro che, a ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono stati invitati dal Consiglio Direttivo, in considerazione dei temi trattati.

Sono invitati a partecipare alle Assemblee, a titolo consultivo senza diritto di voto, tramite i loro rappresentanti o delegati, i Sostenitori del Celivo.

Articolo 5 Assemblea: convocazione e svolgimento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima tramite lettera, o fax, o e-mail attraverso una comunicazione contenente il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di Assemblea Straordinaria oppure di Assemblea Ordinaria riunita per deliberare variazioni al Regolamento Statutario la convocazione deve avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire ed il diritto al voto dei presenti.

Dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 6 Consiglio Direttivo: composizione ed elezione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri pari a 9 scelti tra i soci.

Le modalità di elezione vengono definite nell'apposito regolamento elettorale deliberato dal Consiglio Direttivo uscente ed inviato ai soci.

Articolo 7 Consiglio Direttivo: convocazione e svolgimento.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima (salvo casi di particolare urgenza) tramite lettera, o fax, o e-mail, attraverso una comunicazione contenente il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, nell'ordine: dal Vicepresidente oppure dal più anziano in età dei presenti con diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi le ha presiedute e da chi ha svolto funzioni di segretario.

Su richiesta, i verbali possono essere visionati da ciascun membro dell'Assemblea.

Su questioni urgenti il Consiglio può essere consultato e assumere decisioni via fax, o e-mail, o altre forme di connessioni multimediali remote (ad es. teleconferenza) secondo il regolamento approvato a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio medesimo.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede, nella prima riunione, alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Direttivo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea una elezione suppletiva finalizzata ad integrare il numero dei Consiglieri.

Il Consiglio può deliberare la decadenza dei Consiglieri che nell'arco dell'anno solare sono risultati assenti a più della metà delle riunioni di Consiglio.

Il Consiglio può inoltre deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'esclusione di un Consigliere per:

- ✓ mancata osservanza delle disposizioni Statutarie,
- ✓ mancata osservanza delle delibere degli organismi del Celivo,
- ✓ indegnità di comportamento,
- ✓ danni morali o materiali al Celivo.

Il Consigliere escluso può fare ricorso al Collegio dei Garanti entro 30 gg. dalla delibera.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto o palese, secondo le modalità decise dal Consiglio stesso.

Oltre al Direttore, sono di norma invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto:

- il Collegio dei revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- due rappresentanti dei sostenitori.

Possono inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo coloro che, a ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono stati invitati in considerazione dei temi trattati.

Articolo 8 Collegio dei Revisori.

I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea, dovranno corrispondere alle norme di legge e dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio regola autonomamente il proprio lavoro.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di deliberare la decadenza dei revisori che sono risultati assenti ingiustificati a due riunioni consecutive di Collegio.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro del Collegio nominato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione nominando il primo eletto dei Revisori supplenti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile ricorrere ai Revisori supplenti, il Consiglio Direttivo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea una elezione suppletiva finalizzata ad integrare il numero dei Revisori.

Articolo 9 Collegio dei Garanti.

I membri del Collegio dei Garanti sono eletti dall'Assemblea. Può essere eletto chiunque sia ritenuto capace e degno di ricoprire tale funzione.

Ogni socio, consigliere, revisore può richiedere l'intervento del Collegio dei Garanti qualora ritenga leso un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto o il Regolamento Statutario. La richiesta, inviata al Presidente del Collegio, deve essere scritta e precisare la questione o le questioni che si intendono sottoporre a giudizio.

Il giudizio del Collegio è insindacabile.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di deliberare la decadenza dei garanti che sono risultati assenti ingiustificati a due riunioni consecutive di Collegio.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro del Collegio, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione nominando il primo dei membri supplenti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea una elezione suppletiva finalizzata ad integrare il numero dei Garanti.

Articolo 10 Comitato Scientifico.

Al fine di garantire un buon livello scientifico e culturale alle attività e di adeguare le metodologie ed i programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da 3 a 5 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del settore.

È facoltà del Consiglio nominare un Presidente del Comitato Scientifico tra i suoi membri.

La Carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CELIVO.

Articolo 11 Gruppi di lavoro.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono costituire gruppi di lavoro al fine di meglio perseguire le finalità del CELIVO, anche coinvolgendo persone ed enti non soci.

Tali forme di consultazione sono perseguite con particolare attenzione allo scopo di dare piena attuazione all'art.2 dello Statuto.

Articolo 12 Regolamenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo emanare uno o più regolamenti per l'attività del CELIVO anche per aspetti settoriali.

Il Consiglio è tenuto a regolamentare le modalità ed i criteri di erogazione dei servizi del CELIVO nonché quelli che sovrintendono alla determinazione dei rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 13 Coordinamento Regionale e Nazionale.

Il CELIVO si coordina con gli altri Centri di Servizio presenti in Regione, al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e la qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili.

Le attività e gli interscambi a carattere regionale devono essere concordate con i Centri di Servizio interessati.

Il CELIVO nomina la propria rappresentanza nel coordinamento regionale e si assume gli eventuali oneri derivanti dallo stesso.

Analoghi principi ispirano il comportamento del CELIVO in ambito nazionale.